

CAPITOLO VI

LA TUTELA PENALE DELL'AMBIENTE

SOMMARIO: 1. I nuovi delitti contro l'ambiente. – 1.1. Inquinamento ambientale (art. 452-*bis* c.p.). – 1.2. Disastro ambientale (art. 452-*quater* c.p.). – 2. Altre fattispecie. – 3. La disciplina dei reati ambientali nel D.lgs. n. 152/06.

1. I NUOVI DELITTI CONTRO L'AMBIENTE.

Con la **legge 22 maggio 2015, n. 68** il legislatore è intervenuto in tema di diritto penale dell'ambiente introducendo nell'ordinamento alcune fattispecie delittuose. Nello specifico, la legge 68/2015 è composta di tre articoli, di cui il primo costituisce il nucleo fondamentale del provvedimento. In esso si prevede, infatti, l'inserimento nel Codice penale di un **Titolo VI-bis** (Dei delitti contro l'ambiente), composto di 12 articoli (dal 452-*bis* al 452-*terdecies*).

All'interno di tale titolo sono previsti cinque nuovi delitti:

- a) inquinamento ambientale;
- b) disastro ambientale;
- c) traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività;
- d) impedimento del controllo;
- e) omessa bonifica.

La legge contempla inoltre: una forma di ravvedimento operoso per chi collabora con le autorità prima della definizione del giudizio; l'obbligo per il condannato di procedere al recupero e, ove possibile, al ripristino dello stato dei luoghi; il raddoppio dei termini di prescrizione del reato per i nuovi delitti, nonché apposite misure per confisca e pene accessorie; la revisione della disciplina sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche in caso di reati ambientali (R. GAROFOLI, *Manuale breve di diritto penale*, Molfetta).

TI RICORDI CHE...

Il diritto penale è quella parte del diritto pubblico che prevede l'erogazione di sanzioni penali a chiunque commetta azioni che l'ordinamento giuridico tipizza come reato.

La legge penale è solo la legge ordinaria emanata dal parlamento, qualsiasi legge di rango inferiore è valida solo per mere specificazioni tecniche.

La legge penale, inoltre, è valida solo per l'avvenire, non potendosi punire con una sanzione penale un fatto successo prima della entrata in vigore della legge che preveda quella sanzione: c.d. principio di irretroattività della legge penale.

1.1. INQUINAMENTO AMBIENTALE (ART. 452-BIS C.P.)

■ Il delitto di **inquinamento ambientale** è previsto dal nuovo art. 452-bis c.p. secondo il quale: *“È punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili: 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.*

Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata”.

A) Natura e bene giuridico.

■ È un **delitto di evento e di danno**, quest'ultimo costituito dalla compromissione o dal deterioramento, significativi e misurabili, dei beni ambientali indicati. Il bene giuridico tutelato è l'**ambiente**, che è intaccato dalla compromissione o dal deterioramento di ognuno dei singoli beni ambientali previsti dalla norma incriminatrice.

■ Chiunque può commettere il reato (**reato comune**).

B) Elemento materiale e consumazione.

■ Si ritiene che la **condotta** possa essere sia **attiva**, con la realizzazione di un fatto dannoso o pericoloso, sia **omissiva** (mediante il mancato impedimento dell'evento da parte dei soggetti tenuti al rispetto degli obblighi di prevenzione).

■ Quanto alla **“compromissione”** e al **“deterioramento”**, i primi commentatori non escludono che il significato dei due termini sia sovrapponibile: entrambi rappresenterebbero la situazione fattuale risultante da una condotta che ha determinato un **danno all'ambiente**. Quest'ultimo deve, inoltre, essere significativo (è necessaria una chiara evidenza dell'evento di inquinamento) e misurabile (oggettivamente quantificabile).

■ La condotta deve, inoltre, essere realizzata **“abusivamente”**: senza la necessaria

autorizzazione (o in presenza di un'autorizzazione scaduta o illegittima), ovvero con violazione delle prescrizioni dell'autorizzazione stessa. Inoltre, pur in presenza di un titolo che autorizza lo svolgimento di determinate attività, la condotta può assumere rilevanza penale laddove il suo esercizio si ponga, in concreto, in contrasto con gli scopi che il titolo si prefigge o con altra norma o con i principi generali dell'ordinamento.

■ Il delitto **si consuma** nel momento in cui si realizza la compromissione o il deterioramento, purché significativi e misurabili, del bene ambientale.

■ C) **Elemento soggettivo.**

■ Il **dolo** è **generico**, dovendo il reo rappresentarsi e volere tutti gli elementi costitutivi della fattispecie.

■ D) **Trattamento sanzionatorio, procedibilità e competenza.**

■ La norma prevede **aggravamenti di pena** per le ipotesi in cui l'inquinamento:

- sia prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico;
- arrechi un danno a specie animali o vegetali protette.

■ La **procedibilità** è d'ufficio e la **competenza** a giudicare è del Tribunale in composizione monocratica (R. GAROFOLI, *Manuale breve di diritto penale*, Molfetta).

1.2. DISASTRO AMBIENTALE (ART. 452-QUATER C.P.).

■ A) **Generalità.**

La principale novità della riforma del 2015 è probabilmente individuabile nell'introduzione del nuovo art. 452-quater c.p., il quale, rubricato "disastro ambientale", così dispone: "[I] Fuori dai casi previsti dall'articolo 434, chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale è punito con la reclusione da cinque a quindici anni. Costituiscono disastro ambientale alternativamente: 1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema; 2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali; 3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.

[II] Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata."

Con ogni probabilità, il principale profilo di innovazione della disposizione risiede nella **descrizione normativa del disastro ambientale**, ampiamente eterogenea rispetto alla "nozione unitaria di disastro" delineata dalla Corte costituzionale con sentenza n. 327/2008 in relazione al "disastro innominato" ex art. 434 c.p., nel quale la giurisprudenza sussumeva in passato i casi di disastro ambientale. Se la nozione tracciata dalla Consulta era imperniata sui caratteri di **immediatezza ed evidenza**, il "disastro" descritto dall'art. 452-quater risulta articolato in due distinte accezioni:

- a) **"alterazione dell'equilibrio di un ecosistema"**, sia essa irreversibile ovvero rimediabile soltanto mediante provvedimenti straordinari e particolarmente onerosi;
- b) **"offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo"**: posto che il riferimento alla "pubblica incolumità" evoca un'offesa ad un numero indeterminato di persone, che è per definizione compatibile solo con un'offesa in termini di danno, e non di pericolo, l'art. 452-quater, n. 3), c.p., pur formulato alla stregua di un reato di evento, contempla una fattispecie priva di evento naturalistico, e dunque ascrivibile ai reati di mera condotta. Il precetto penale sarebbe pertanto volto a punire "chiunque abusivamente cagiona ... un pericolo per la pubblica incolumità", con ciò dando corpo ad un reato a forma libera la cui descrizione sarebbe priva di qualsivoglia capacità selettiva: il che ha suscitato in parte della dottrina dubbi di costituzionalità per violazione dei principi di determinatezza e precisione ex art. 25, co. 2, Cost. L'unico fattore selettivo sarebbe pertanto individuato nell'avverbio "abusivamente", per la cui definizione si rinvia a quanto previsto nel precedente paragrafo.

B) Elemento soggettivo.

■ Il **dolo** è **generico**, dovendo il reo rappresentarsi e volere tutti gli elementi costitutivi della fattispecie.

■ **C) Rapporti con altri reati.**

■ L'art. 452-quater prevede una clausola di sussidiarietà espressa volta a precisare che la disposizione trova applicazione soltanto **“fuori dai casi previsti dall'articolo 434”**, che prevede il c.d. “disastro innominato”.

Se tale precisazione ad agevolare la distinzione tra i due delitti, secondo parte della dottrina la clausola attesterebbe che il disastro ambientale sia astrattamente riconducibile ad entrambe le disposizioni, conducendo peraltro a soluzioni ermeneutiche di “assoluta irragionevolezza”. Mentre infatti l'art. 434 c.p. esige la contemporanea presenza di un evento invasivo (rinvenuto dalla giurisprudenza anche nella contaminazione ambientale) e di un pericolo per la pubblica incolumità, l'art. 452-quater trova applicazione anche in presenza della sola compromissione ambientale (co. 1, nn. 1) e 2)) ovvero del solo pericolo per la pubblica incolumità (co. 1, n. 3)): stando così le cose, la clausola di sussidiarietà porta ad applicare la più tenue sanzione prevista dall'art. 434 ai più gravi casi contrassegnati dalla compresenza dell'evento invasivo e del pericolo per la collettività, con ciò concretando una violazione dell'art. 3 Cost.

Va inoltre evidenziato che l'art. 452-quater ripropone alcuni dei più spinosi problemi ermeneutici connaturati all'art. 434 c.p., individuabili segnatamente nella prova del **nesso causale** e **nell'ascrizione dell'evento alla responsabilità di soggetti ben individuati**. Dal primo punto di vista, è nota la difficoltà di ricostruire un nesso eziologico contrassegnato dalla successione seriale e cumulativa di plurime condotte causali. Sotto altro profilo, posto che l'esperienza giurisprudenziale dimostra che le maggiori contaminazioni ambientali derivano da scellerate politiche aziendali poste in essere per decenni, il principio di personalità della responsabilità penale impone l'individuazione delle persone fisiche responsabili delle scelte imprenditoriali lesive dell'ambiente: compito tutt'altro che agevole, alla luce della consueta successione di diverse persone nelle cariche societarie dotate di potere decisionale.

■ **D) Aggravanti, procedibilità e competenza.**

- La norma prevede **aggravamenti di pena** per le ipotesi in cui l'inquinamento:
 - sia prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico;
 - arrechi un danno a specie animali o vegetali protette.
- La **procedibilità** è d'ufficio e la **competenza** a giudicare è del Tribunale in composizione collegiale (R. GAROFOLI, *Manuale breve di diritto penale*, Molfetta).